



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Città Metropolitana di Messina

Ordinanza n. 60

del 19-07-2019

OGGETTO: misure di tutela della sicurezza e della vivibilità urbana, nonché di prevenzione e di contrasto all'abuso di sostanze alcoliche.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che il centro urbano è patrimonio comune di ogni cittadino per cui è compito dell'Amministrazione comunale concorrere a garantirne la completa fruibilità a tal fine adottando tutte le misure utili ad assicurare l'opportuno equilibrio tra i contrapposti interessi di frequentatori e residenti,
- che in diverse aree del centro urbano, in particolar modo quelle più densamente servite da pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché da altre attività di interesse collettivo, in orario serale e notturno sono solite ritrovarsi numerose persone, soprattutto di età giovanile, per trascorrere insieme le serate,
- che tale fenomeno - di per sé positivo non soltanto in quanto funzionale alla condivisione sociale, ma anche perché è potenziale motivo di ulteriore attrazione e dunque di sviluppo se indirizzato nella direzione di una sana aggregazione - ha tuttavia fatto riscontrare nelle esperienze pregresse, in tutto il territorio nazionale, significativi elementi di criticità che determinano fattispecie di degrado e si riverberano negativamente sul decoro e sulla sicurezza urbana;

CONSIDERATO che tra i richiamati elementi di criticità, assumono preminente rilievo:

- il disagio che nelle ore serali e notturne deriva ai cittadini residenti e/o domiciliati dalle emissioni sonore che promanano, anche mediante l'utilizzo di strumenti elettroacustici, dai locali aperti al pubblico in cui si svolge attività di intrattenimento,
- il pregiudizio per l'incolumità delle persone e la sicurezza pubblica, nonché per la conservazione del patrimonio pubblico e per l'affermazione del diritto del singolo individuo alla libera fruizione degli spazi pubblici susseguente all'abuso di sostanze alcoliche da parte di avventori dei locali di somministrazione, i quali, con le loro condotte, arrecano disturbo alla quiete pubblica, abbandonano sul suolo pubblico contenitori di vetro o di latta, sia integri che pericolosamente frantumati, imbrattano o danneggiano il patrimonio pubblico;

VALUTATO:

- che tali fenomeni non rappresentano soltanto una fonte di pericolo per le persone che abitano o transitano nelle zone in cui essi maggiormente si manifestano ma concorrono anche a ingenerare una diffusa sensazione di degrado urbano e alimentano il disagio e il senso di insicurezza dei cittadini e dei visitatori,
- che tali vicende generano anche significative refluenze negative per le prospettive di sviluppo sociale ed economico della Città;

CONSIDERATO che, se il sostegno all'ordinato svolgimento delle attività di aggregazione sociale e di divertimento, come anche alle iniziative economiche di settore, risponde al preminente interesse pubblico della crescita sociale ed economica della comunità, per altro aspetto non può essere trascurata la necessità – che assume pari dignità sociale – di assicurare la qualità della vita urbana, il decoro e l'igiene degli spazi e delle aree pubbliche, la tutela dell'integrità del patrimonio pubblico e privato, la quiete e la sicurezza pubblica;

RITENUTO, pertanto, di adottare adeguate misure che, pur tenendo presenti le esigenze di divertimento dell'utenza dei locali aperti al pubblico in cui si svolge attività di intrattenimento, siano funzionali a contrastare le patologie sociali suindicate e ad agevolare le attività di controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine, intervenendo a contenere le emissioni sonore diffuse, nelle ore serali e notturne, dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e dai locali di intrattenimento e limitando l'uso di bevande alcoliche;

VISTA la legge 26.10.1997 n. 447 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.C.M. 14.11.1997 di "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*";

VISTO il D.P.C.M. 16.04.1999 n. 215;

VISTO l'art. 689 del Codice Penale approvato con R.D. 19.10.1930 n. 1398 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 30.03.2001 n. 125 e ss.mm.ii.;

VISTA l'ordinanza sindacale n. 92 del 21.11.2013;

VISTA l'ordinanza sindacale n. 7 del 05.02.2016;

VISTA l'ordinanza sindacale n. 44 del 07.06.2016;

VISTO il D.L. 20.02.2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla L. 18.04.2017 n. 48;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.M. 05.08.2008;

VISTA la legge 24.11.1981 n. 689 e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, approvato con L.R. 15.03.1963 n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

- 1) I trattenimenti musicali negli spazi all'aperto di pertinenza degli esercizi che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o di trattenimento e svago e similari, ovvero di strutture ricettive, nonchè ogni altro trattenimento musicale all'aperto, sono consentiti con le modalità di seguito indicate:
 - *i trattenimenti musicali che hanno inizio nelle serate delle giornate che vanno dal lunedì al giovedì devono concludersi entro le ore 01,30 del giorno successivo,*
 - *i trattenimenti musicali che hanno inizio nelle serate delle giornate che vanno dal venerdì alla domenica devono concludersi entro le ore 03,00 del giorno successivo.*
 - 2) Fermo restando l'obbligo di rispetto dei limiti imposti dal D.P.C.M. 14.11.1997 e da ogni altra norma di legge e/o regolamentare in materia di emissioni sonore e di inquinamento acustico, le emissioni sonore prodotte dai trattenimenti musicali di cui al precedente punto 1), tenuto conto degli orari e delle caratteristiche dei luoghi in cui si svolgono, devono essere in ogni momento contenute entro i limiti della normale tollerabilità.
 - 3) Sono in ogni caso vietate le emissioni sonore moleste, intendendosi come tali grida, urli, schiamazzi, uso di strumenti musicali e/o apparecchiature radiofoniche e televisive, ovvero di qualsiasi apparecchiatura elettroacustica oltre i limiti della normale tollerabilità.
 - 4) Fermi restando gli altri divieti e limiti imposti da altre norme di legge e/o regolamentari, ai titolari e gestori delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o di trattenimento e svago e similari, ovvero delle strutture ricettive, come anche agli organizzatori di qualsiasi altro trattenimento all'aperto contemplato al punto 1) della presente ordinanza, è fatto altresì divieto di somministrare bevande a contenuto alcolico di qualsiasi gradazione nei quarantacinque minuti che precedono gli orari di cessazione fissati al medesimo punto 1).
-

- 5) Le violazioni ai divieti imposti dalla presente ordinanza sono punite con la sanzione da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, ferma restando l'applicazione di ogni altra sanzione disposta per la medesima fattispecie dalle norme di legge e salvo che il fatto non costituisca reato.
- 6) Restano confermate le prescrizioni dell'ordinanza sindacale n. 44 del 07.06.2017 e di ogni altra disposizione che non siano in contrasto con quanto disposto nei punti che precedono.
- 7) Il comma 1 dell'articolo 9 dell'ordinanza sindacale n. 92 del 21.11.2013, come modificato dall'ordinanza sindacale n. 7 del 05.02.2016, è così sostituito:
“l'effettuazione di trattenimenti musicali all'aperto, sia pubblici che privati, di pertinenza degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande è consentita per tutto l'anno e per una durata massima di 4 (quattro) ore, comprese entro la fascia dalle 22,30 alle 01,30 per le giornate dal lunedì al giovedì e dalle 22,30 alle 03,00 dal venerdì alla domenica; eventuali prove sono consentite a decorrere dalla mezz'ora precedente l'inizio dell'attività”;
- 8) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare le disposizioni della presente ordinanza e di farle osservare.

DEMANDA

- All'Ufficio di Segreteria la pubblicazione della presente ordinanza, che entra in vigore con effetto immediato, all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, nonché la trasmissione di copia alla Polizia Municipale e a tutte le Forze dell'Ordine operanti sul territorio, nonché alla Prefettura di Messina.
- Alla Polizia Municipale, a tutte le Forze dell'Ordine ed a chiunque altri spetti, l'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e l'adozione dei provvedimenti sanzionatori per le violazioni accertate.

AVVERTE

infine, ex art. 3, comma 4, della L.R. 21 maggio 2019, n. 7, che chiunque ne abbia interesse può presentare ricorso avverso il presente provvedimento:

- entro gg. 60 dall'entrata in vigore, al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e modi previsti dall'art. 29 e segg. del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- entro gg. 120 al Presidente della Regione Siciliana, nei termini e modi previsti dall'art. 8 e segg. del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 ed art. 23, ultimo comma, dello Statuto della Regione Siciliana.

Dalla Residenza Municipale, li 19-07-2019

IL SINDACO

Dr. Roberto Materia